



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Lettera Circolare

Prot. n. DCPST/A4/RS/ **4100**

Roma, 04/10/2006

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile **LORO SEDI**

Ai Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco **LORO SEDI**

e, per conoscenza:

Alle Prefetture – U.T.G. **LORO SEDI**

OGGETTO: D.Lgs.334/99. Scali merci terminali di ferrovia.

Con riferimento alla normativa sul controllo dei pericoli di incidente rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, si rappresenta che gli scali merci terminali di ferrovia rientrano nella disciplina del D.Lgs.334/99 e s.m.i. nei casi specificati dall'art.4, comma 2, dello stesso decreto legislativo (cfr. Lettera Circolare Prot.NS 4777/4192 sott.1 del 10 luglio 2001), e cioè:

- a) quando svolgono attività di carico, scarico o travaso di sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I nei o dai carri ferroviari sotto forma sfusa o in recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una massa massima di 400 chilogrammi;*
- b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.*

Si ricorda, altresì, che, ai sensi del comma 1, lettera h), del medesimo articolo 4, sono esclusi dall'applicazione del citato D.Lgs.334/99 *gli scali merci terminali di ferrovia individuati, secondo le tipologie di cui all'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.261 del 7 novembre 1998, che svolgono in modo non occasionale le attività ivi menzionate, per i quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del citato decreto 20 ottobre 1998.*

Al fine di favorire una omogenea azione di prevenzione e verifica per gli aspetti di competenza, si forniscono i chiarimenti di seguito riportati.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

A) Scali soggetti al D.Lgs.334/99 e s.m.i.

Nel caso in cui lo scalo rientri nella disciplina del D.Lgs.334/99 e s.m.i., il gestore dello stesso è tenuto all'ottemperanza di tutti gli adempimenti previsti, in particolare dagli artt.6, 7 e 8, in relazione al quantitativo di sostanze pericolose movimentate.

Si osserva che nel caso in cui ricorra l'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza, lo stesso dovrà essere redatto tenendo presente quanto stabilito dall'art.28, comma 3, dello stesso D.Lgs.334/99 e dal D.M.5 novembre 1997 (pubblicato nel S.O. n.16 alla G.U.n.18 del 23 gennaio 1998).

Particolare attenzione va posta nel caso in cui lo scalo terminale sia collocato all'interno di uno stabilimento a sua volta soggetto al D.Lgs.334/99 e s.m.i..

In tal caso, al fine di una corretta individuazione, tra l'altro, delle figure dei responsabili della sicurezza, delle tipologie e dei quantitativi di sostanze pericolose detenute e/o movimentate, dovrà essere fatto riferimento a quanto riportato nelle notifiche e nelle schede di informazione sui rischi di incidenti rilevanti per i cittadini ed i lavoratori sia dello scalo che dello stabilimento.

Si evidenzia che la realizzazione di un nuovo "scalo raccordato", riconducibile alla definizione di cui all'Allegato 1 al D.M. 20 ottobre 1998, a servizio di uno stabilimento soggetto al D.Lgs.334/99, dovrà essere trattata come una modifica comportante aggravio del preesistente livello di rischio dello stabilimento, ai sensi del D.M.9 agosto 2000 (cfr. punto 3 dell'Allegato al D.M.9 agosto 2000) e, come tale, costituirà oggetto di esame, congiunto a quello dello stabilimento, in sede di Comitato Tecnico Regionale di cui all'art.19 del D.Lgs.334/99.

B) Scali non soggetti al D.Lgs.334/99 e s.m.i.

Nel caso in cui lo scalo in esame ricada nell'esclusione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art.4 del D.Lgs.334/99, ma risulti riconducibile alla definizione di "scalo di carrellamento" o "scalo intermodale" di cui all'Allegato 1 al D.M. 20 ottobre 1998, dovranno essere rispettate le misure di sicurezza, di tipo impiantistico e di tipo gestionale, indicate nell'Allegato 3 dello stesso decreto ministeriale.

Qualora, invece, lo scalo risulti riconducibile alla definizione di "scalo raccordato" dovranno essere rispettate le misure di sicurezza indicate nell'Allegato 2 del citato decreto ministeriale, con la particolare attenzione da riservare al caso di realizzazione di nuovi scali raccordati richiamata nel precedente punto A).



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Inoltre, nel caso in cui il Comando Provinciale VF sia chiamato ad esprimere un parere di competenza su una scalo merci terminale - non assimilabile ad alcuna delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (cfr.D.M. 16 febbraio 1982), ma configurabile come un deposito di sostanze pericolose all'aperto appositamente attrezzato per la movimentazione delle stesse - dovranno essere forniti, da parte del responsabile dello scalo, tutti gli elementi pertinenti ai fini della sicurezza, anche e, soprattutto, con riferimento alle misure adottate ai sensi del citato D.M.20 ottobre 1998 ed all'applicazione del D.M. 10 marzo 1998 recante "Criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

In ragione della complessità delle problematiche emergenti dall'esame dei casi prospettati, si ritiene opportuno effettuare le valutazioni di competenza sempre in sede di Comitato Tecnico Regionale che, nel caso in cui non sussista l'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza, potrà essere convocato nella composizione di cui al D.P.R.577/82.

Anche in relazione ad alcuni recenti episodi incidentali occorsi presso scali ferroviari e coinvolgenti sostanze pericolose, si confida nel consueto impegno nello svolgimento dell'attività di competenza, da condurre anche attraverso la promozione di iniziative sinergiche, tra tutti i soggetti interessati, volte alla prevenzione dei rischi ed alla gestione dell'emergenza.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
DIRIGENTE GENERALE - CAPO C.N.VV.F.
(MAZZINI)